

## SCADENZE PARTICOLARI DEL MESE DI DICEMBRE 2024

Di seguito evidenziamo alcune delle **particolari scadenze del mese di dicembre 2024**.

### **martedì 10**

#### **TERMINE PER L'INVIO DELLE DOMANDE DI RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER CONTRATTI DI SOLIDARIETA'**

Il Ministero del Lavoro ha reso noto, sul proprio sito, che **dal 30 novembre al 10 dicembre 2024** decorre il termine per l'invio delle domande di riduzione contributiva per contratti di solidarietà industriali relative all'anno 2024, da presentare attraverso **l'applicativo web "sgravicdsonline"** presente all'interno del portale cliclavoro.

Possono presentare domanda le aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà entro il 30 novembre 2024 o che avevano contratti di solidarietà in corso nel secondo semestre del 2023.

Lo sgravio contributivo, pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro, è previsto per i lavoratori per i quali la riduzione d'orario applicata è superiore al 20%.

La misura è soggetta a limiti di spesa e le istanze sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione.

### **lunedì 16**

#### **VERSAMENTO ACCONTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI DEL TFR**

Scade il termine entro il quale i datori di lavoro devono versare, tramite mod. F24, **l'acconto dell'imposta sostitutiva** dovuta sulla rivalutazione del Tfr relativa all'anno **2024**. L'art.11 del D. Lgs. n. 47/2000 prevede, infatti, che nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni, è dovuto un acconto dell'imposta sostitutiva commisurata al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n.29/E/2001, l'acconto deve essere calcolato su tutte le rivalutazioni maturate l'anno precedente e quindi anche su quelle relative ai rapporti cessati. In alternativa, la norma prevede che il calcolo dell'acconto possa essere determinato, presuntivamente, in misura pari al 90% delle rivalutazioni che si ritiene matureranno nello stesso anno al quale l'acconto si riferisce. Questo per evitare che, ad esempio, nell'ipotesi di una consistente riduzione di personale avvenuta nell'anno, l'acconto sia maggiore del saldo. Entro il 16 febbraio, i datori di lavoro dovranno poi versare il saldo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del Tfr maturate nel **2024**.

#### **VERSAMENTO DELL'ACCONTO DERIVANTE DA 730/4**

Scade il termine entro il quale i datori di lavoro devono versare, tramite mod. F24, l'importo **dell'unica o della seconda rata di acconto** per l'Irpef e/o per la cedolare secca, risultante dal 730/4, trattenuto sulle retribuzioni del mese precedente. Si ricorda che nell'ipotesi in cui la retribuzione

Studio di Consulenza del Lavoro - Via Nizza n. 33 – 00198 Roma C.F e P.IVA 09342771004  
tel. 0688976335 – fax 0662294316 – email [segreteria@bmassara.it](mailto:segreteria@bmassara.it) – [www.barbaramassara.com](http://www.barbaramassara.com)  
pec [bmassaraeassociati@pec.bmassara.it](mailto:bmassaraeassociati@pec.bmassara.it)

Studio certificato



del mese di novembre fosse stata insufficiente, l'importo residuo sarà trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, maggiorato dell'interesse nella misura dello 0,40%. Se entro la fine dell'anno non fosse possibile trattenere l'intero importo, la parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio, dovrà essere comunicata al dipendente, che dovrà versarla autonomamente nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

**martedì 31**

**PREVINDAI - DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI NON DEDOTTI**

Scade il termine per **inviare** al Previdai la **dichiarazione dei contributi non dedotti** relativi all'anno **2023**, attraverso la funzione "059: Contr. non dedotti", disponibile nell'area riservata del sito. La dichiarazione è necessaria in quanto le prestazioni erogate dal Fondo, riferite alla quota eccedente il limite di deducibilità fiscale dei contributi destinati alla previdenza complementare (in via generale oltre euro 5.164,57), saranno esenti da tassazione al momento della liquidazione, a condizione che venga comunicato al Fondo l'importo dei contributi non dedotti dal reddito.

**CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO CON CAUSALI INDIVIDUALI-PROROGA FINO AL 31.12.2025**

Il cd. "Decreto milleproroghe 2025", approvato dal consiglio dei ministri il 9.12.2024, **proroga al 31 dicembre 2025** la possibilità, concessa ex art. 19, co. 1, lettera b), del D. Lgs. n. 81/2015, di **instaurare contratti a tempo determinato oltre i 12 mesi per "esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti"**, qualora non siano presenti dei casi previsti dalla contrattazione collettiva.

Studio di Consulenza del Lavoro - Via Nizza n. 33 – 00198 Roma C.F e P.IVA 09342771004  
tel. 0688976335 – fax 0662294316 – email [segreteria@bmassara.it](mailto:segreteria@bmassara.it) – [www.barbaramassara.com](http://www.barbaramassara.com)  
pec [bmassaraeassociati@pec.bmassara.it](mailto:bmassaraeassociati@pec.bmassara.it)

Studio certificato

